

n. 1958/2019 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 1958/2019 RG

TRA

[REDACTED]

- attrice -

E

BANCA
MONICA
36100 VIC

[REDACTED]

- convenuta -

sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 15.7.2021 e
riportate dal foglio di conclusioni depositate nel fascicolo telematico;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La società [REDACTED],

muovendo una serie di contestazioni relativamente alla gestione di rapporti
bancari.

Per brevità di esposizione si darà puntuale conto delle domande ed esatte difese delle parti nel corso dell'esposizione, chiarendo sin d'ora che la causa è stata istruita a mezzo depositi documentali e ctu contabile, affidata al dott.



Il tema decisorio

Partendo dall'oggetto di analisi, la presente decisione ha ad oggetto sostanzialmente le doglianze relative ai conti correnti n. 76780 e n. 10/791.

Va chiarito fin d'ora infatti che ogni domanda con riferimento al diverso conto n. 512708, che risulta estinto il 31/1/2006, va dichiarata prescritta in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla banca. Sotto altro profilo, vanno rigettate senza approfondimenti contabili le domande relative ai conti collegati SBF e in dollari, poiché ogni contestazione al riguardo è stata introdotta solo in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., quindi oltre la cristallizzazione del tema decisorio.

Con riferimento in primo luogo al rapporto tra i due conti n. 76780 e n. 10/791, il corredo documentale consente di affermare che il primo è la prosecuzione del secondo giacché l'estratto conto al 9 marzo 2008 del rapporto 76780 inizia un saldo identico a quello riportato dall'ultimo estratto conto alla stessa data del rapporto 791.

Anche il ctu ha poi registrato che il rapporto bancario è proseguito senza soluzione di continuità dall'uno all'altro rapporto, avendo riscontrato dagli estratti conto che dal 26.3.2008 si assiste ad un azzeramento del fido, per poi risultare nuovamente registrato dal 27.3.2008 (pag. 20 relazione)

Individuato il rapporto oggetto di indagine, va definito il tema decisivo enucleando le doglianze meritevoli di approfondimento: l'attrice si duole in particolare della mancata pattuizione delle condizioni regolanti il rapporto bancario e dell'addebito di interessi superiori alla soglia usuraria.

Ebbene, atteso che il doc. n. 4 depositato dalla banca riporta un diverso numero di rapporto (conto corrente n. 20218-5 aperto il 24/10/1994), quindi non può valere a supporto contrattuale del conto n. 10/791, in assenza di ulteriori documenti contrattuali a sostenere il rapporto, non può che concludersi che il conto in esame non riporta condizioni validamente pattuite per iscritto: ne consegue che ogni addebito per commissione o spesa, in quanto non oggetto di pattuizione, così come la capitalizzazione degli interessi, che prima ancora che illegittima non risulta pattuita tra le parti, vanno eliminati nella ricostruzione del rapporto. Analogamente, non è giustificato l'addebito di interessi convenzionali, proprio perché alcuna convenzione risulta intervenuta sul punto: cosicché gli stessi vanno sostituiti, nel rispetto della domanda attorea, secondo la disposizione di cui all'art. 117/VII tub.

Con riferimento poi all'interpretazione di detta norma, va condivisa l'impostazione offerta dal consulente, per cui il tasso bot minimo va a sostituire il tasso a favore della banca (quindi a debito del cliente) mentre il tasso bot massimo quello a credito del cliente. La lettura segue alla chiara indicazione dell'art. 5 della l. 154/1992 ("il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi

precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive“), da cui l’art. 117 trae origine, ed è stata confermata nella sua correttezza dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. n. 16859/2017, Cass. n. 29576/2020).

Va invece esclusa la necessità di approfondimento contabile con riferimento alla doglianza di addebito di interessi usurari, nonostante le ulteriori richieste sul punto svolte dalla società attrice anche negli scritti finali.

Nel momento in cui manchi una pattuizione, tanto da giustificarsi l’eliminazione di ogni addebito per spese e commissione e per interessi ultralegali, non può configurarsi usura ab origine, che peraltro neanche la correntista deduce. Ma, in assenza di un regolamento contrattuale, non può verificarsi neanche quella modifica pattizia in corso di rapporto, che comunque configura un presupposto necessario perché possa verificarsi un superamento della soglia usuraria giuridicamente rilevante: non opera cioè il meccanismo della modifica unilaterale del contratto, perché il meccanismo pattizio descritto dall’art. 118 tub deve essere espressamente concordato tra le parti.

L’accertamento contabile e la prescrizione

Sulla base delle doglianze ritenute rilevanti ai fini della decisione, con ordinanza 7/2/2020 è stata disposta consulenza tecnica contabile al fine di ricostruire il rapporto sulla base degli estratti conto disponibili, intervenendo con soluzioni di raccordo meno favorevoli alla cliente in ipotesi di carenze documentali che non inficino l’attendibilità della ricostruzione; è stato quindi chiesto al perito di sostituire gli interessi attivi e passivi secondo le

disposizioni dell'articolo 117/VII tub, di escludere ogni spesa e commissione e ogni forma di capitalizzazione.

Nella ricostruzione si è espressamente incaricato il consulente di tenere conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, che pure afferma il contrario negli scritti conclusionali: in particolare con riferimento al periodo anteriore al 4/4/2008 è stato raccomandato di valorizzare esclusivamente i versamenti che abbiano assunto natura ripristinatoria, individuando la soglia dell'affidamento in base all'indicazione riportata negli estratti conto di commissioni differenziate sopra o sotto una determinata soglia riconducibile ad apertura di credito.

Va peraltro puntualizzato che la data di interruzione del decorso della prescrizione è stata individuata nel 4/4/2018 ai sensi della comunicazione PEC inviata dalla società attrice (doc. 6).

L'accertamento contabile si è svolto in modo rigoroso, rispettando il quesito e dando ampio conto di ogni passaggio logico seguito nella ricostruzione ed ampia risposta alle osservazioni delle parti: le conclusioni peritali vanno pertanto in questa sede condivise.

Con riguardo alla doglianza della convenuta di inattendibilità dell'accertamento anteriore al 2009 per alcune carenze documentali, deve darsi atto della mancanza di estratti scalari per limitati periodi: in particolare i primi due mesi del 1999, gli ultimi otto giorni di ottobre 1999 ed i primi 11 mesi del 2007. Il ctu ha operato un movimento di raccordo che non inficia l'attendibilità della ricostruzione contabile, non trattandosi di una carenza

che pregiudichi la complessiva lunga ricostruzione (si leggano la relazione a pag. 24 e le osservazioni del ctu della convenuta a pag. 28).

Con specifico riferimento alla questione della prescrizione, la distinzione tra versamenti con funzione solutoria e ripristinatoria presuppone l'individuazione per il periodo anteriore al 4.4.2008 della soglia di affidamento.

Infatti, secondo il noto ed ormai consolidato orientamento introdotto da Cass. SSUU n. 24418/2010 per il periodo anteriore a detta data vanno distinti i versamenti solutori da quelli ripristinatori, tali dovendosi qualificare i versamenti che intervengano su conto corrente in passivo ed affidato, funzionali quindi non tanto ad estinguere un debito bensì a ripristinare la provvista della correntista. Solo con riferimento ai versamenti con natura solutoria infatti può operare la prescrizione del relativo diritto restitutorio, mentre con riferimento ai versamenti che intervengano in conto affidato entro il limite dell'affidamento, non avendo gli stessi natura solutoria bensì ripristinatoria, non opererà la prescrizione.

Il ctu ha ben spiegato di avere ricostruito la soglia dell'affidamento per i soli periodi in cui è risultata disponibile adeguata documentazione tenendo conto del prospetto scalare delle competenze e dei prospetti scalari, sulla base dell'ammontare degli interessi extrafido addebitati e delle cms, valorizzando allo scopo il solo affidamento per fido di cassa e non l'apertura di credito per anticipo fatture (pag. 9, con analitica tabella pag. 10).

La scelta metodologica va condivisa, atteso che solo il fido è idoneo a mettere a disposizione del correntista una somma di denaro da utilizzare,

con successiva facoltà di versare e riutilizzare l'importo nel tempo nei limiti della soglia concordata. La facilitazione su fatture anticipate, invece, rappresenta – appunto – solo l'anticipazione da parte della banca di somme che la società incamererà in sede di incasso dei propri crediti: quindi le vengono anticipati soldi suoi e non “prestati” soldi della banca. Solo nella prima ipotesi pertanto il versamento può assumere natura ripristinatoria, andando a costituire una provvista da cui la società può attingere nel tempo (in all. 2 il ctu ha quindi riportato l'elenco delle rimesse riconosciute come solutorie e non ripristinatorie).

Le conclusioni peritali

La ricostruzione contabile del conto effettuata dal ctu ha consentito di definire alla data del 30.6.2019 un saldo a debito del correntista per € 11.243,89 invece che per € 62.275,15: ciò impone di quantificare addebiti illegittimi a carico della correntista per € 51.031,26.

Non risulta infatti fondata la richiesta della banca convenuta di effettuare la ricostruzione imputando i versamenti a pagamento prima degli interessi e poi del capitale, secondo la regola generale dell'art. 1194 c.c.

A parte il fatto che per le ragioni già esposte non tutti i versamenti assumono natura solutoria, alla luce del pacifico affidamento del conto corrente, risulta dirimente il fatto che l'imputazione sia stata effettuata dalla banca creditrice per il lungo tempo di sviluppo del rapporto, cosicché non è adesso giustificata la richiesta di intervento sulla qualificazione delle poste al fine di modificare la modalità di imputazione riportata negli estratti conto.

Non risulta fondata neppure la richiesta attorea di effettuare il ricalcolo sulla base dei saldi rettificati. Il Tribunale, consapevole del contrario orientamento della Suprema Corte al riguardo (Cass. n. 9141/2020), non condivide la tesi attorea e ritiene piuttosto che la verifica vada condotta sui numeri riportati in conto corrente.

È indubbiamente suggestivo il richiamo attoreo alla natura imprescrittibile dell'azione di nullità. Senonché ritiene il Tribunale che effettuare la verifica della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti all'esito delle rettifiche sul conto (ad esempio dopo aver eliminato dal conto tutti gli addebiti illegittimi per spese o commissioni non spettanti alla banca) significhi non solo aver assecondato (giustamente) la natura imprescrittibile dell'azione di nullità, ma aver anche accolto la relativa domanda di restituzione delle somme ingiustamente addebitate. Cioè, nel momento in cui il conto rettificato registra un movimento attivo, che il correntista vorrebbe valorizzare ai fini della quantificazione degli addebiti, ciò avviene non tanto in virtù dell'azione di nullità, bensì in virtù della “restituzione contabile” della somma che verrebbe effettuata in forma di movimento attivo sul conto: ecco, è questa operazione che risulta invece impedita dall'operare della prescrizione, che se non colpisce l'azione di nullità, investe invece l'azione di ripetizione che ne consegna.

Se infatti la domanda di nullità è imprescrittibile, si prescrive invece la connessa domanda restitutoria degli addebiti che a seguito di detta nullità risultino illegittimi (art. 1422 c.c).

Le domande processuali

La società attrice ha chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente oggetto di indagine: la domanda è presente sin dalle conclusioni della citazione (punto 11), cosicché non ricorre alcuna tardività sul punto. Non è contestato tra le parti che la domanda restitutoria sia ammissibile solo quanto gli addebiti illegittimi siano stati effettivamente pagati, ma sorgono al riguardo una serie di contestazioni in giudizio.

In via di fatto deve affermarsi che è fuor di dubbio che il saldo debitorio contabilizzato dalla banca sia stato pagato: in allegato alla memoria istruttoria sono stati depositati due documenti, attestanti l'uno un bonifico bancario per € 63.000, ordinato il 17.7.2019 e regolato il 19.7.2019, e l'altro il versamento sul conto in esame di un assegno per € 1.062,69.

Ciò rende infondata la domanda condannatoria della convenuta: quand'anche fosse risultata integralmente infondata la domanda attorea, è indiscutibile che all'esito del pagamento concluso il 9.9.2019 ogni debito contabile è stato saldato, peraltro maggiorato di interessi conteggiati su un capitale che il perito del Tribunale ha accertato come nettamente superiore al dovuto.

Va di seguito esaminata la domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. formulata dalla correntista.

Sotto un primo profilo la banca convenuta ritiene non utilizzabile ai fini della domanda in esame la circostanza del pagamento perché sopravvenuta rispetto alla cristallizzazione del tema decisorio. In secondo luogo, afferma

che non potrebbe comunque giustificare una domanda restitutoria da parte della società, atteso che a pagare è stato il socio Guastella e non la società correntista.

Ebbene, sotto un primo profilo, se è vero che il documento è stato depositato a dimostrazione di una circostanza successiva alla formazione del tema decisorio, è anche vero che questa circostanza è sopravvenuta rispetto allo scadere dei termini e quindi ne è ammissibile la deduzione in giudizio, a condizione che risulti rispettato al riguardo il diritto di difesa della controparte, nel caso di specie pienamente tutelato.

D'altro canto, l'avvenuta estinzione del saldo debitorio si pone come condizione rispetto all'azione di condanna formulata dalla correntista, che altrimenti in corso di rapporto potrebbe svolgere una mera azione di accertamento del saldo: cosicché la circostanza rileva in giudizio anche se sopravvenga nel corso dell'iter processuale (Cass. n. 7466/2020, Cass. n. 26756/2018), purché entro il momento della decisione (in termini si legga anche App. Venezia sentenza n. 1160/2021, pag. 9).

Risulta invece più delicata la questione dell'ammissibilità o meno della domanda di restituzione formulata dalla società, sostenendo la banca convenuta che a pagare sarebbe stato un terzo , unico legittimato quindi a chiedere la restituzione dell'eventuale indebito che fosse accertato in causa.

La tesi in diritto risulta condivisibile ma non tiene conto del quadro istruttorio a disposizione.

Il documento allegato alla memoria 18/9/2019 registra infatti espressamente che il versamento è effettuato quale “finanziamento soci”. Non si tratta pertanto del pagamento proveniente da un terzo ai sensi dell’art. 1180 c.c., ma di somme versate dal [] che entrano a far parte del patrimonio della società: la società che riceve gli importi, infatti, ha l’obbligo di restituirle (ad esempio si legga Cass. n. 732/2020) a meno che addirittura non si tratti di un versamento in conto capitale, nel qual caso l’obbligo restitutorio non ricorre prima dello scioglimento dell’ente ma rimane fermo il fatto che gli importi sono della società, integrandone addirittura il capitale. Così ricostruita la situazione il documento depositato unitamente alla comparsa conclusionale, che peraltro rappresenta la delibera sociale che in maniera coerente attesta l’impegno della società alla restituzione delle somme al socio, diventa ultroneo ai fini della decisione e possono ritenersi assorbite le ulteriori contestazioni processuali mosse dalla banca convenuta sul punto nella memoria di replica.

Concludendo, una volta azzerato il saldo negativo, resta cristallizzata la quantificazione degli addebiti illegittimi effettuati dalla banca convenuta in € 51.031,26, che anzi – come anticipato- è una somma (approssimata per difetto) che non tiene conto degli interessi debitori conteggiati dall’istituto su un capitale nettamente superiore al dovuto da giugno a settembre 2019 (€ 61.000 circa rispetto alla somma dovuta di soli € 11.000 circa): la banca va pertanto condannata a restituire alla correntista l’importo, maggiorato dagli interessi legali ex art. 1284/I c.c. a decorrere dall’azzeramento del saldo (9.9.2019). Se infatti l’art. 2033 c.c. contempla il decorso degli

interessi debitori dalla domanda (in assenza di malafede, che non può affermarsi dopo anni in cui il rapporto si è sviluppato senza contestazione alcuna), ciò presuppone pur sempre che sia intervenuto un pagamento degli illegittimi indebiti: pagamento che nel caso di specie si è verificato solo in corso di causa.

La correntista si duole poi dell'ingiustificata revoca dell'affidamento intervenuta in data 19.3.2019, data in cui la società ha ricevuto un telegramma che recitava: “vi comunichiamo intervenuta revoca degli affidamenti fruiti dalla società [] e vi intimiamo immediato pagamento nostro credito di uro 62.275,15 quale apertura di credito di CC, in relazione al quale vi dichiariamo contestualmente decaduti dal beneficio del termine, oltre interessi e spese” (doc. n. A convenuta).

È effettivamente a dire che non è chiaro per quale ragione la convenuta

abbia improvvisamente deciso di revocare gli affidamenti all'attrice, che – come si è detto – ne godeva da oltre 15 anni: l'unico elemento disponibile è quello cronologico, atteso che la revoca è intervenuta all'indomani dell'introduzione della presente lite: la notifica della citazione risale a pochi giorni prima, al 6.3.2019.

La convenuta sostiene che la revoca era giustificata dalla crescente esposizione e dal fatto che anche MPS avesse revocato gli affidamenti, rendendo quindi meno affidabile alla società.

Senonché, richiamandosi per brevità di esposizione le difese svolte sul punto dall'attrice in comparsa conclusionale in particolare alle pagine 19 e 20, deve osservarsi che la deduzione della crescente esposizione da un lato

risulta affermazione generica e dall'altro comunque non giustifica la banca, che ha in assenza di giusta causa, nel caso di specie non invocata, ha comunque l'onere di assegnare un termine per il rientro (art. 1845 c.c.), congruo rispetto all'esposizione ed alla durata del rapporto, nel caso concreto protrattosi anni. La deduzione della revoca di MPS, infine, più che esimente si configura come aggravante nella condotta della convenuta, giacché (a parte il fatto che la causa con MPS risale al 2014: si veda la sentenza allegata alla memoria 183/VI n. 3 c.p.c.), revocare gli affidamenti quale conseguenza di una legittima iniziativa giudiziale si qualifica come condotta ritorsiva, atta ad integrare la malafede del contraente bancario.

Il giudice del merito non può infatti esimersi dal valutare se l'esercizio del diritto di recesso "sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto (...), ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici": si legga per tutte tra le ultime Cass. n. 10324/2020).

Cosicché va effettivamente dichiarata l'illegittimità di quel recesso, effettuata senza alcun preavviso, senza alcuna interlocuzione con la società,

senza assegnare alcun termine per il rientro, poi puntualmente avvenuto solo sei mesi dopo, a riprova del fatto che la società poteva comunque contare su un solido sostegno esterno.

Quanto al risarcimento del pregiudizio, va in effetti rilevato come lo stesso non sia stato esattamente individuato dalla società, che non è noto che tipo di specifiche operazioni avesse in essere, che tipo di affari abbia visto pregiudicati o che altre deteriori condizioni bancarie abbia dovuto accettare. Ovvero, è intuitivo che trovarsi senza i fondi su cui faceva affidamento abbiano imposto una modifica della programmazione imprenditoriale, ma come questo si sia in concreto tradotto in termini concreti ed economici non è in effetti noto.

Neppure può liquidarsi a titolo risarcitorio il monte interessi che il socio verserà per il mutuo contratto per far fronte al finanziamento soci, atteso che si tratterà appunto di un esborso del socio e non della società. Però può valorizzarsi al riguardo la somma che la società si è impegnata a versare a titolo di interessi per la restituzione del finanziamento, pari al 2% annuo per le sole annualità 2020 e 2021, atteso che per il 2022 è plausibile la restituzione degli importi indebitamente incassati da parte della banca e quindi la restituzione anticipata del finanziamento: si tratta di € 2.520 ($€ 63.000 \times 2\% = € 1.260$ per due anni), dovendosi computare allo scopo l'intero importo che la correntista ha dovuto versare per ripianare l'esposizione, che, una volta illegittimamente revocato l'affidamento, è risultata una mera posta passiva, per di più di oltre cinque volte superiore al dovuto.

L'attrice si duole pure della segnalazione alla Centrale dei Rischi (doc. n. 33 attoreo), ove la banca ha dato atto di un accordato pari a zero, senza segnalare la contestazione del credito.

Anche al riguardo deve rilevarsi la scorrettezza della condotta della convenuta, che ha segnalato una esposizione nettamente superiore alla somma poi ricostruita come dovuta, pur conoscendo le doglianze attoree e potendo quindi svolgere una valutazione al riguardo, non ha segnalato la contestazione del credito.

Senonché il fatto che comunque non emergesse una segnalazione a sofferenza non consente di ricostruire un danno in re ipsa della illegittima condotta, cosicché alcun pregiudizio economico può essere conseguentemente riconosciuto.

Conclusioni

Concludendo, la convenuta va condannata a restituire alla società attrice la somma di € 51.031,26, oltre interessi legali ex art. 1284/I c.c. a decorrere dal 9.9.2019 e fino al saldo, addebitati illegittimamente sul conto n. 10/791, poi n. 76780; ancora, accertata l'illegittima revoca dell'affidamento, va condannata a risarcire all'attrice il danno, liquidato in € 2.520, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Le domande attoree relative agli altri rapporti bancari e le ulteriori domande di risarcimento vanno rigettate come va evidentemente rigettata la domanda di condanna svolta dalla convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza, così come le spese di ctu; gli oneri sono liquidati in dispositivo, tenendo conto del compenso medio per le quattro fasi di attività e dello scaglione da € 52.000 ad € 260.000.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1958/2019), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- Condanna la convenuta a restituire alla società attrice la somma di € 51.031,26, oltre interessi legali ex art. 1284/I c.c. a decorrere dal 9.9.2019 e fino al saldo, per addebitati illegittimi sul conto n. 10/791, poi n. 76780;
- rigetta le domande attoree relative agli altri rapporti bancari;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento del debito registrato in conto formulata dalla convenuta;
- accertata l'illegittima revoca dell'affidamento, condanna la convenuta a risarcire all'attrice il danno liquidato in € 2.520, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- rigetta le ulteriori domande di risarcimento attoree;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in ██████ per anticipazioni ed € ██████ per compenso, oltre 15%, iva e cpa come per legge;

- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della convenuta.

Padova, 29/11/2021

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino